

5. Il testo dell'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«— di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nelle zone viticole C III, per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda dei prodotti della sotto-voce 2206 00 della nomenclatura combinata, per i quali possa essere ammessa da tali Stati membri, in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, l'uso di una denominazione composta recante il termine "vino".»

6. All'articolo 53, paragrafo 1:

- a) il testo dell'ultima riga del primo sottoparagrafo è sostituito dal testo seguente:

«delle sottovoci 2204 21 e 2204 29 escluse le sottovoci 2204 21 10 e 2204 29 10, rispettivamente della nomenclatura combinata.»

- b) Il testo del terzo sottoparagrafo è sostituito dal testo seguente:

«sono fissati prezzi di riferimento anche per:

- i succhi (compresi i mosti) di uve delle sottovoci 2009 60 e 2204 30 91 della nomenclatura combinata,
- i succhi di uve (compresi i mosti di uva concentrati) delle sottovoci 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99 della nomenclatura combinata,
- i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata,
- il vino liquoroso, ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata.»

7. All'articolo 54, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Ogni importazione di vini delle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29 della nomenclatura combinata, originari di un paese terzo che beneficia di concessioni tariffarie preferenziali subordinatamente all'osservanza del prezzo di riferimento franco frontiera, non beneficia, qualora tale prezzo non sia rispettato, dell'applicazione del dazio preferenziale.»

8. All'articolo 55, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Oltre al dazio doganale e alla tassa di compensazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, si applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) delle sottovoci 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99 della nomenclatura combinata, un prelievo per gli zuccheri diversi addizionati fissato secondo le condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.»

tura combinata, un prelievo per gli zuccheri diversi addizionati fissato secondo le condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.»

9. All'articolo 57, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. È concessa una restituzione per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 1701 del glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 anche sotto forma dei prodotti delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59, incorporati nei prodotti delle sottovoci 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99 della nomenclatura combinata. La restituzione viene concessa su domanda dell'interessato.»

10. All'articolo 67:

- a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per quanto riguarda i prodotti delle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29 della nomenclatura combinata, solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, in vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d. e, eventualmente, in deroga all'articolo 73, paragrafo 1, i vini di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, e i vini da tavola, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.»

- b) Il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«3. Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare per l'elaborazione del loro territorio di prodotti non compresi nelle sottovoci 2204 10, 2204 21 e 2204 29 della nomenclatura combinata, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.»

- c) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla sottovoce 2206 00 00 della nomenclatura combinata, per i quali in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola "vino".»

11. All'articolo 70, il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

«4. Fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, è vietato mettere in fermentazione alcolica i prodotti di cui al primo comma di detto paragrafo nel territorio geografico della Comunità. Tale disposizione non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla sottovoce 2206 00 della nomenclatura combinata per i quali, in